



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Campobasso - Ufficio III



Ai candidati inseriti in GPS di questa Provincia,
mediante pubblicazione sul sito web
SEDE

Alle Scuole di ogni ordine e grado della
Provincia di Campobasso
LORO SEDI

Alle OO.SS. del Comparto scuola
LORO SEDI

Oggetto: nomine a tempo determinato da GaE/GPS, a.s. 2024/2025 - Riscontro *omnia* a diffide e reclami pervenuti.

All'esito della pubblicazione del primo e secondo bollettino di nomine a tempo determinato da GaE/GPS, rispettivamente dispositivi prot. n. 4534 del 03/09/2024 e prot. n. 4759 del 09/09/2024, sono pervenuti all'Ufficio numerosi reclami che presentano nella maggioranza dei casi contenuti del medesimo tenore.

Fermo restando che avverso i provvedimenti in oggetto può essere esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni, al fine di garantire la rapidità dell'azione amministrativa in fase di avvio dell'anno scolastico, si fornisce, con la presente nota, un riscontro unico ed univoco.

Le segnalazioni pervenute sono sostanzialmente ascrivibili alle seguenti fattispecie:

1. nomina attribuita a un docente con punteggio notevolmente più basso o posizione inferiore;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Campobasso - Ufficio III



2. mancata nomina o attribuzione di nomina diversa da quella prospettata dall'aspirante;
3. il docente nominato su spezzone orario lamenta di non aver ricevuto nomina per diritto di completamento;
4. disponibilità sopravvenute.

Relativamente alla fattispecie di cui *sub* n. 1), la motivazione è da rintracciarsi nel fatto che i candidati in posizione inferiore beneficiano:

- a) di una precedenza *ex* l. n. 104/1992, in virtù della quale se il candidato beneficiario rientra nel contingente da assumere sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale;
- b) di una delle riserve previste dall'O.M. n. 88/2024. Più nello specifico, ai candidati "riservisti" beneficiari della l. n. 68/1999 spetta un posto intero ciascuno avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per ciascuna classe di concorso. A tal proposito si specifica ulteriormente che il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della l. n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati. Nel caso, invece, di riservista senza diritto di precedenza, il candidato entra di diritto nel contingente a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze.

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della l. n. 68/1999, hanno diritto alla riserva del posto anche i volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché i volontari in servizio permanente, come prescritto dal d.lgs. n.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Campobasso - Ufficio III



66/2010. Tale riserva ammonta al 30% dei posti già riservati ai beneficiari della l. n. 68/1999 e, comunque, nel rispetto del limite previsto dall'art. 5, c. 1 del D.P.R. n. 3/1957, secondo cui i posti riservati non possono superare la metà dei posti messi a concorso.

Ancora, sempre fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della l. n. 68/1999, hanno altresì diritto alla riserva di posti anche gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, senza demerito, come previsto dal d.l. n. 44/2023 (convertito in l. n. 74/2023); per questi ultimi la riserva di posti è pari al 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale (compresa naturalmente la procedura di assegnazione delle supplenze) e opera nel rispetto del limite previsto dall'art. 5, c. 1 del D.P.R. n. 3/1957.

Naturalmente, i diritti di precedenza e di riserva non possono essere diffusi, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy; di qui la presenza degli asterischi accanto ai nominativi negli elenchi pubblicati.

Per quanto riguarda il secondo caso la motivazione è da ricercarsi nella modalità di espressione delle preferenze nell'istanza prodotta dal candidato. Il sistema informativo, infatti, arrivato alla posizione del candidato "X", se non individua fra le preferenze espresse da quel candidato le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, l'aspirante viene considerato rinunciataro per quella classe di concorso e non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica classe di concorso per l'intero anno scolastico (art. 12, c. 4 O.M. 88/2024).

In alcun caso l'Ufficio può sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un candidato che ha richiesto una scuola o una tipologia di posto diversa, tenuto conto del principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Campobasso - Ufficio III



Pare opportuno ribadire che le sedi possono essere assegnate al candidato **solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento**; a titolo di esempio non potranno essere assegnate COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e non abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale. Il tutto avviene in perfetta aderenza a quanto disposto dall'art. 12, c. 4 della O.M. 88/2024.

In ultima analisi si rappresenta il caso di chi ha espresso preferenze cd. "sintetiche", ossia riguardanti l'intero comune, distretto o Provincia. In tale ultimo caso, si procede ad assegnazione delle cattedre in base al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal Ministero dell'Istruzione, e disponibili al seguente indirizzo web:

https://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml

Se il candidato nella Sua preferenza sintetica ha ad esempio indicato anche la disponibilità a ricevere gli spezzoni orario, e nella prima preferenza utile alla nomina il sistema rileva la disponibilità di uno spezzone in una determinata scuola, sarà lo spezzone ad essere assegnato al docente, in perfetta aderenza a quanto espresso in domanda, fermo restando il diritto al completamento con altri spezzoni orario nello stesso turno di nomina; successivamente il completamento orario non potrà che derivare da Graduatoria di Istituto.

Per quanto riguarda il punto sub 3), ovvero il diritto di completamento, occorre muovere l'indagine da quanto previsto dall'art. 12, c. 13 dell'O.M. 88/2024, in quanto il diritto di completamento compete unicamente ai candidati che hanno ottenuto per diritto di graduatoria uno spezzone per mancanza assoluta di posti interi – salvo che gli ultimi posti interi siano stati attribuiti a candidati per diritto di riserva per i quali si rimanda al punto sub 2) -, in caso contrario risulteranno pienamente



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Campobasso - Ufficio III



soddisfatti non ricevendo nomina alcuna da GPS per tutte le classi di concorso per le quali concorrano.

Per quanto riguarda infine la questione relativa al punto sub 4), la cui *ratio* è evincibile con ordinaria diligenza, nessuna disponibilità sopravvenuta può dar luogo al rifacimento delle operazioni, per il principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Pare superfluo a tal fine dover rammentare in questa sede il contenuto dell'art. 12, c. 10 della O.M. 88/2024, che testualmente dispone: *"Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12"*.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta una casistica di quelle che possono essere considerate disponibilità successive:

- posti in deroga successivamente autorizzati; fa fede in questo caso la data del protocollo del decreto con il quale vengono autorizzati da questo Ufficio;
- rinunce, mancate prese di servizio o abbandono dello stesso;
- sanzioni quali ad esempio esclusione da GPS per mancanza di titoli;
- dichiarazioni mendaci o rettifiche di punteggio che comportino la revoca della nomina; tali controlli sono effettuati in seno alla presa di servizio;
- errate, incomplete od omesse comunicazioni da parte delle Istituzioni scolastiche;
- ipotesi sopravvenute di aspettative, congedi, esoneri, distacchi, ecc.

Pertanto, questo Ufficio rigetta ogni reclamo e diffida pervenuti sui casi esposti.

Il presente riscontro si intende avente valore anche in futuro per ogni analoga istanza che dovesse pervenire in relazione ai successivi turni di nomina.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Campobasso - Ufficio III



La pubblicazione della presente sul sito web dello Scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

La Dirigente
Ettorina Tribò